



PROVINCIA DI ORISTANO

*Settore Ambiente e Attività Produttive
Servizio Acque, Igiene e Profilassi
Ufficio Acque*

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI:

- ***AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA IDRICA E AUTORIZZAZIONI ALL'EMUNGIMENTO DI ACQUE SOTTERRANEE PER PORTATE INFERIORI A 10 LITRI AL SECONDO NON CONTEMPLATE ALL'INTERNO DELLE PROCEDURE SUAPE;***
- ***LICENZE DI ATTINGIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI NON CONTEMPLATE ALL'INTERNO DELLE PROCEDURE SUAPE;***

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Inquadramento normativo
- Art. 4 Definizioni

TITOLO II PROCEDIMENTO RICERCHE DI ACQUE SOTTERRANEE

- Art. 5 Autorizzazione alla Ricerca Idrica di acque sotterranee
- Art. 6 Termine e iter procedimentale
- Art. 7 Revoca del Provvedimento Autorizzativo
- Art. 8 Adempimenti del Titolare dell'Autorizzazione alla ricerca idrica
- Art. 9 Rilascio del Provvedimento Autorizzativo

TITOLO III PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMUNGIMENTO DI ACQUE SOTTERRANEE

- Art. 10 Autorizzazione all' emungimento di acque sotterranee
- Art. 11 Termine dell'Iter Procedimentale
- Art. 12 Rilascio del Provvedimento di Concessione all'emungimento
- Art. 13 Criteri per la determinazione del canone
- Art. 14 Diniego dell'Autorizzazione all'emungimento
- Art. 15 Rinnovo dell'Autorizzazione all'emungimento
- Art.16 Vigilanza e controlli
- Art. 17 Sanzioni
- Art. 18 Rinuncia all' Autorizzazione all'emungimento
- Art. 19 Presa d'atto della rinuncia all' Autorizzazione all'emungimento
- Art. 20 Ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell'utenza

TITOLO IV PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA LICENZA ANNUALE DI ATTINGIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI.

- Art. 21 Licenza annuale di attingimento
- Art. 22 Presentazione dell'istanza di attingimento
- Art. 23 Termine iter procedimento
- Art. 24 Rilascio licenza di attingimento
- Art. 25 Normativa di rinvio
- Art. 26 Entrata in vigore

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni del T.U. Regio Decreto n°1775 del 11 dicembre 1933, nonché di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia, i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze relative alle seguenti procedure:

- rilascio di autorizzazioni alla ricerca idrica di acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo, non contemplate e non disciplinate dalla procedura SUAPE;
- rilascio di autorizzazioni all'emungimento delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo, non contemplate e non disciplinate dalla procedura SUAPE;
- rilascio di licenze all'attingimento delle acque superficiali, non contemplate e non disciplinate dalla procedura SUAPE;

Le competenze sono in capo alla Provincia in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 61 della L.R. 9/2006.

Sono soggette alle disposizioni del presente regolamento tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:

- a) delle acque sotterranee destinate ad un utilizzo domestico e/o produttivo per cui la procedura autorizzativa è disciplinata dal SUAPE, comprensive le acque di sorgente e le acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata;
- b) dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;
- c) del riutilizzo delle acque reflue depurate.

Articolo 2

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- iter istruttorio per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca delle acque sotterranee (art.95 R.D. n° 1775/33) non contemplate e non disciplinate dalla procedura SUAPE;
- iter istruttorio per il rilascio delle autorizzazioni all'emungimento delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/s (art.103 R.D. n° 1775/33) non contemplate e non disciplinate dalla procedura SUAPE;
- iter istruttorio per il rilascio di variazioni/rinunce alla concessione all'uso delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/s (art.103 R.D. n° 1775/33) non contemplate e non disciplinate dalla procedura SUAPE;
- iter istruttorio per il rilascio delle licenze di attingimento delle acque (art.56 R.D. n° 1775/33) non contemplate e non disciplinate dalla procedura SUAPE.

Articolo 3

Inquadramento Normativo

- R.D. 11 dicembre 1933, n°1775 "Testo Unico delle Disposizioni di Legge Sulle Acque e Sugli Impianti Elettrici";
- D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275. "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 10 febbraio 1978, n. 4 “Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo”;
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione”;
- D.P.R. 24 marzo 1975, n. 72 “Territori per i quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela dell'Amministrazione Regionale”;
- Direttiva dell'Assessore dei LL.PP. n°15391 del 13 luglio 1989;
- Legge 4 Agosto 1984 n° 464 “Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio Geologico della direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36. “Disposizioni in materia di risorse idriche”.

Articolo 4 Definizioni

- a) acque superficiali: il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
- b) acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
- c) acque subalvee: acquiferi continui a falda libera, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano; le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
- d) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
- e) deflusso minimo vitale: portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;
- f) pozzo: struttura realizzata mediante scavo o perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;

- g) portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo;
- h) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato;
- i) prova di pompaggio o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;
- j) Uso domestico: la libera utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
- k) Uso produttivo:
Nell'ambito del presente Regolamento si intende l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea rientrante nelle competenze dell'Ente Pubblico che ne fa formale richiesta;
- l) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
- m) attingimento: prelievo provvisorio, per la durata inferiore all'anno, effettuato con impianti e sistemi di adduzione non permanenti o amovibili.

TITOLO II PROCEDIMENTO RICERCHE DI ACQUE SOTTERANEE

Articolo 5 Autorizzazione alla Ricerca Idrica di acque sotterranee

1. L'Ente Pubblico che voglia effettuare un'attività di ricerca idrica finalizzata all'uso produttivo della risorsa idrica sotterranea, all'interno di un fondo di cui sia proprietario/usufruttario/comodatario, deve presentare istanza alla Provincia, secondo quanto disposto dall'art. 95 R.D. 1775/1933, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee.
2. L'Ente Pubblico dovrà presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito ufficiale della Provincia di Oristano, in cui verrà indicato:
 - a. partita Iva, sede legale;
 - b. nome, cognome, codice fiscale del legale rappresentante;
 - c. estremi catastali dell'area in cui si intende effettuare la ricerca idrica delle acque sotterranee;
 - d. indicazione della profondità prevista e della tipologia del pozzo (trivellato o scavato);
 - e. l'uso per cui sarà finalizzata la risorsa idrica.

In allegato alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a. planimetria catastale in scala pari a quella originale;
- b. corografia I.G.M. in scala 1:25.000 con l'ubicazione dell'intervento, in cui sia mantenuta la scala originaria del reticolato e l'indicazione a margine delle coordinate chilometriche;
- c. C.T.R. 1:10.000 con l'ubicazione dell'intervento;

- d. visura catastale del fondo oggetto della ricerca idrica, rilasciata dall’Agenzia del Territorio;
- e. dichiarazione sostitutiva di notorietà con consenso scritto del proprietario, nel caso in cui il richiedente sia affittuario/usufruttuario/comodatario;
- f. piano di massima (come previsto dall’art. 95 R.D. 1775/1933) comprendente una relazione geologica e idrogeologica di inquadramento della zona di indagine, redatto da un tecnico abilitato secondo le leggi vigenti in materia (D.M. 11.03.1988);
- g. dichiarazione da parte di tecnico abilitato che il pozzo non ricada in aree a pericolosità idraulica (hi4, hi3, hi2) e da frana (hg4, hg3, hg2) con allegata fotocopia di documento d’identità del tecnico incaricato;
- h. per i pozzi da realizzare in aree a pericolosità idrogeologica delimitate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico, copia della Determinazione di approvazione dello studio di compatibilità idraulica e/o geologica geotecnica rilasciata dall’Autorità Idraulica competente;
- i. tabella riassuntiva con i dati preventivi sulla ricerca;
- l. dichiarazione di accettazione della Direzione dei lavori di ricerca idrica da parte di un tecnico abilitato che si impegni a verificare che la perforazione venga eseguita a regola d’arte mettendo in pratica tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’interconnessione tra gli acquiferi e ogni possibile infiltrazione in falda da parte delle acque superficiali, operando in maniera che con l’acqua non venga asportata la frazione fine delle formazioni sede dell’acquifero, per le ricerche spinte oltre i 30 metri dal p.c;
- m. attestazione del versamento degli oneri di istruttoria su c.c.p. n° 11014099 intestato a “Provincia di Oristano – Servizio Tesoreria” e recante la causale: “Spese generali di controllo cod.08/A”. La Provincia di Oristano ha attivato il sistema di pagamenti elettronici PagoPa, pertanto, gli utenti che volessero effettuare il pagamento degli oneri o diritti relativi ai procedimenti ambientali con il sistema PagoPa, potranno farlo al seguente link <https://pagopa-provinciadioristano.e-pal.it/PagamentiOnLine/> ; L’importo degli oneri Istruttori da versare alla Provincia di Oristano è fissato con deliberazione della Giunta provinciale.
- n. copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente legale rappresentante;
- o. dichiarazione per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Articolo 6

Termine e iter procedimentale

1. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente e trasmessa tramite Pec;
2. Il procedimento, salvo particolari esigenze che saranno comunicate, si conclude nel termine di *90 giorni* dal ricevimento dell’istanza la quale dovrà essere presentata completa in ogni sua parte; Tale termine viene interrotto qualora sia necessario richiedere delle integrazioni e continuano a decorrere dalla data di presentazione delle medesime.
3. L’iter amministrativo di tale istanza è:
 - a. Ricezione dell’istanza nel protocollo generale dell’Ente;
 - b. Assegnazione della pratica dal Servizio Acque, Igiene e Profilassi all’Ufficio Acque;
 - c. Verifica formale dell’istanza e comunicazione dell’avvio del procedimento (ex L. 241/90). L’eventuale richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento che ripartono dalla data di ricezione delle integrazioni complete in ogni loro parte;
 - d. Rigetto dell’istanza in caso di scadenza dei termini temporali imposti dalla richiesta di integrazione documentale oppure, in caso di ulteriore verifica tecnica con esito positivo, avvio del procedimento;
 - e. Sopralluogo istruttorio preliminare (facoltativo);

- f. Trasmissione presso l'albo pretorio del/dei Comune/i territorialmente interessato/i (ricadenti entro il raggio di 1 km dal punto della ricerca) dell'avviso di richiesta di autorizzazione alla ricerca idrica con allegata cartografia (catastale, CTR e IGM) al fine di darne pubblicazione all' Albo Pretorio per 15 giorni;
- g. Contestuale invio della cartografia all'Assessorato Regionale dell'Industria - Servizio Attività Estrattive, il quale avrà 30 giorni di tempo per esprimere eventuali pareri e/o in caso contrario si intenderà per silenzio assenso che nulla osta e si procederà nell'iter per il rilascio dell'autorizzazione;
- h. Acquisizione dei referti di pubblicazione delle eventuali osservazioni ed opposizioni pervenute presso il/i comune/i a seguito della avvenuta pubblicazione;
- i. Richiesta integrazioni a seguito di riscontro ulteriore ed eventuale carenza documentale;
- j. In caso di esito istruttorio negativo si procede alla notifica, ex Legge 241 del 1990, all'avvio del procedimento di diniego motivato col conseguente rigetto della richiesta;
- k. In caso di parere positivo si procede con la proposta di Determinazione Dirigenziale e il conseguente rilascio del Provvedimento Autorizzativo alla Ricerca Idrica della risorsa idrica sotterranea;
- l. Trasmissione del Provvedimento Autorizzativo all' Ente Pubblico richiedente.

Articolo 7

Revoca del Provvedimento Autorizzativo

1. L'autorizzazione alla ricerca idrica della risorsa idrica sotterranea potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa idrica e nel caso in cui esista un pozzo per l'estrazione di acque destinate ad uso umano entro il raggio di 200 m dal punto della ricerca ai sensi dell'art. 94 comma 4 lett. g del D.Lgs. 152/06.

Articolo 8

Adempimenti del Titolare dell'Autorizzazione alla ricerca idrica

1. Successivamente all'ottenimento della Autorizzazione alla ricerca idrica, l'Ente Pubblico titolare della stessa dovrà trasmettere, tramite PEC alla Provincia, la *comunicazione di inizio indagine relativa ai lavori di ricerca idrica* (almeno 15 giorni prima) e/o la comunicazione di eventuali sospensioni e riprese degli stessi, per consentire l'accertamento dei ritrovamenti ai sensi dell'art. 103 del Testo Unico. Le suddette comunicazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente Pubblico richiedente e dal tecnico incaricato alla Direzione dei Lavori di ricerca idrica.
2. Entro trenta giorni dall'ultimazione delle attività di ricerca idrica dovranno essere comunicati tramite PEC, alla Provincia, corredati di copia della autorizzazione alla ricerca idrica, i risultati della ricerca specificando la profondità e il diametro dell'opera di presa conseguente alla ricerca idrica, il profilo stratigrafico con livelli di falda e quant'altro richiesto utilizzando il modello di "*Tabella Riassuntiva dei dati preventivi e consuntivi*".
3. Nel caso in cui NON venga trasmessa la comunicazione di *inizio e fine indagine* entro i termini di validità dell'Autorizzazione alla ricerca idrica, l'opera di captazione che ne deriverà verrà considerata NON eseguita e perciò inesistente. L' opera di presa sarà considerata come eseguita in difformità e/o assenza di Autorizzazione.

Articolo 9

Rilascio del Provvedimento Autorizzativo

1. Il “Provvedimento Autorizzativo alla ricerca idrica di acque sotterranee”, per gli usi produttivi richiesti, viene rilasciato dal Dirigente del Settore Ambiente e Attività produttive della Provincia. L’atto contiene i dati dell’Ente Pubblico richiedente e del Legale Rappresentante, del codice fiscale e/o partita IVA, della identificazione catastale del fondo ove si esegue la ricerca idrica delle acque sotterranee e delle eventuali prescrizioni;
2. **Il provvedimento autorizzativo alla ricerca idrica rilasciato NON costituirà diritto all’emungimento dell’acqua eventualmente ritrovata;**
3. La violazione delle prescrizioni disposte nel Provvedimento Autorizzativo comporta l’immediata decadenza dello stesso.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’EMUNGIMENTO DI ACQUE SOTTERRANEE

Articolo 10

Autorizzazione all’ emungimento di acque sotterranee

1. Ai sensi dell’art. 2 del R.D. 1775/33., possono derivare ed utilizzare acqua pubblica coloro che posseggano un titolo legittimo e coloro che ottengano regolare Autorizzazione.
Il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione all’emungimento è avviato a seguito di presentazione della relativa richiesta;
2. **Ad esclusione dei casi contemplati e disciplinati dalla procedura SUAPE, possono presentare richiesta di Autorizzazione all’emungimento della risorsa idrica sotterranea gli Enti Pubblici per il tramite dei Loro legali Rappresentanti, che abbiano necessità di utilizzare la risorsa idrica ai “fini produttivi o ad essi equiparati”;**
3. L’Ente Pubblico che voglia utilizzare le acque sotterranee all’interno del fondo di cui sia proprietario, usufruttuario o comodatario deve presentare istanza alla Provincia, secondo l’art. 103 R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii., per l’ottenimento dell’autorizzazione all’emungimento delle acque sotterranee, secondo la modulistica ufficiale scaricabile direttamente dal sito della Provincia di Oristano;
4. L’Ente Pubblico richiedente dovrà presentare richiesta utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito ufficiale della Provincia di Oristano, in cui verrà indicato:
 - a. partita Iva dell’Ente, sede legale;
 - b. nome, cognome, codice fiscale del legale rappresentante;
 - c. estremi catastali dell’area in cui si intende effettuare l’emungimento delle acque sotterranee;
 - d. indicazione del comune;
 - e. estremi catastali dell’area in cui è ubicata l’opera di captazione;
 - f. estremi dell’Autorizzazione alla ricerca idrica;
 - g. la portata massima che si intende richiedere espressa in litri al secondo (l/s) e il consumo totale annuo espresso in metri cubi (mc);
 - h. l’uso per cui sarà finalizzata la risorsa idrica (*USI NON AGRICOLI*).
5. In allegato alla domanda l’Ente richiedente dovrà trasmettere la seguente documentazione:
 - a. copia di regolare autorizzazione alla ricerca idrica;
 - b. copia del documento d’identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante dell’Ente richiedente;
 - c. analisi chimiche e fisiche (residuo fisso, conducibilità, temperatura) e se richiesti i seguenti ioni: Cl⁻, HCO₃⁻, CO₃⁻, SO₄⁻, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, K⁺, Na⁺;
 - d. prova di portata e piezometrica relativa e eventualmente determinazione della portata critica di esercizio e del raggio di influenza;
 - e. relazione tecnica nella quale dovranno essere descritte in modo particolareggiato, anche con allegati grafici, le opere di presa e le apparecchiature installate o da installare che dovranno comprendere un idoneo gruppo di controllo della portata (valvola limitatrice o altro). Dovranno

- essere indicate le modalità di impiego dell'acqua e dovrà essere specificato l'eventuale punto di rilascio e, in caso di ricircolo, le esatte modalità dello stesso;
- f. relazione idrogeologica nella quale il tecnico incaricato oltre a commentare le prove di analisi, effettuate sotto la sua sorveglianza e a tal fine controfirmate, formulerà ipotesi sulla tipologia e andamento dell'acquifero correlandolo con la stratigrafia attraversata;
- g. cartografia IGM 1:25.000, CTR 1:10.000, Planimetria catastale 1:2.000;
- h. Attestazione del versamento degli oneri di istruttoria su c.c.p. n° 11014099 intestato a "Provincia di Oristano – Servizio Tesoreria" e recante la causale: "Spese generali di controllo cod.08/A". La Provincia di Oristano ha attivato il sistema di pagamenti elettronici PagoPa, pertanto, gli utenti che volessero effettuare il pagamento degli oneri o diritti relativi ai procedimenti ambientali con il sistema PagoPa, potranno farlo al seguente link <https://pagopa-provinciadioristano.e-pal.it/PagamentiOnline/> ; L'importo degli oneri Istruttori da versare alla Provincia di Oristano è fissato con deliberazione della Giunta provinciale.
- i. dichiarazione per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

7. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente e trasmessa via Pec.

Articolo 11

Termine dell'Iter Procedimentale

1. Il procedimento, salvo particolari esigenze che saranno comunicate, si conclude nel termine di *90 giorni* dal ricevimento dell'istanza che dovrà essere presentata completa in ogni sua parte. Tale termine viene interrotto qualora sia necessario richiedere delle integrazioni e continua a decorrere dalla data di presentazione delle medesime.
2. L'iter amministrativo di tale istanza è:
- a. Ricezione dell'istanza nel protocollo generale dell'Ente;
 - b. Assegnazione della pratica dal *Servizio Acque, Igiene e Profilassi* all'*Ufficio Acque*;
 - c. Verifica formale dell'istanza e comunicazione dell'avvio del procedimento (ex L. 241/90). L'eventuale richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento che ripartono dalla data di ricezione delle integrazioni complete in ogni loro parte;
 - d. Rigetto dell'istanza in caso di scadenza dei termini temporali imposti dalla richiesta di integrazione documentale oppure, in caso di ulteriore verifica tecnica con esito positivo, avvio del procedimento;
 - e. Verifica degli elaborati di progetto e della relazione tecnica ed idrogeologica;
 - f. Per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione potranno essere acquisiti ulteriori pareri da altri enti in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche e alla ubicazione dell'opera di presa e della tipologia di emungimento;
 - g. Qualora l'iter istruttorio della domanda di autorizzazione all'emungimento richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento, anche su proposta dell'utente, può indire una Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n° 241/90;
 - h. Sopralluogo istruttorio (facoltativo);
 - i. Integrazione documentale (eventuale);
 - l. In caso di parere negativo si procede alla notifica, ex Legge 241 del 1990 all'avvio del procedimento di diniego motivato con richiesta di eventuali osservazioni e/o motivazioni;
 - m. Nel caso in cui l'utente le presenti, si procederà con:

- Valutazione delle osservazioni e/o documentazione;
- Elaborazione delle controdeduzioni;
- In caso di esito negativo si procede con il diniego finale;
- In caso di esito positivo segue con punto seguente.

n. Richiesta dei pagamenti relativi al canone annuo regionale e delle spese generali di controllo;

o. Rilascio del provvedimento di Autorizzazione all'emungimento della risorsa idrica sotterranea con Determinazione Dirigenziale;

p. Trasmissione dell'Autorizzazione all'emungimento all'ente richiedente, al Servizio Genio Civile di Oristano ed eventualmente al Gestore del Servizio Idrico presente nel territorio;

q. L'atto inviato sarà firmato digitalmente dal Dirigente del Settore Ambiente ed Attività Produttive della Provincia di Oristano.

Articolo 12

Rilascio del Provvedimento di Concessione all'emungimento

1. Il Provvedimento autorizzativo all'emungimento delle acque sotterranee con portata inferiore ai 10 l/s, per gli usi autorizzabile e richiesti, è rilasciato con Determinazione Dirigenziale dal Dirigente del Settore competente.

2. L'atto contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del legale Rappresentante dell'Ente richiedente;
- b) del codice fiscale e/o partita IVA dell'Ente richiedente;
- c) della localizzazione del fondo ove è sita l'opera di presa;
- d) la portata massima espressa in litri/secondo e il volume massimo annuo espresso in metri cubi/anno distinta per gli usi richiesti;
- e) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;
- f) la localizzazione e la descrizione delle opere di estrazione, delle modalità e condizioni della raccolta e dell'eventuale scarico a seguito di utilizzo;
- g) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico;
- h) la durata della concessione;
- i) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
- j) l'importo del canone regionale annuo da corrispondere annualmente alla Regione Sardegna;
- k) l'importo degli oneri di controllo annuali da corrispondere annualmente alla Provincia di Oristano;
- l) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
- m) l'obbligo relativo all'installazione del contatore per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e alla trasmissione annuale dei risultati delle misurazioni e delle analisi chimico-fisiche;
- n) gli obblighi eventuali del concessionario, che si rendessero necessari a valutazione dall'Ufficio.

Articolo 13

Criteri per la determinazione del canone

1. Le utenze di acqua pubblica ad uso *NON domestico* sono soggette al pagamento di un canone annuo, il cui importo viene individuato dalla Provincia in base a quanto stabilito/aggiornato dalla Regione Autonoma della Sardegna e in relazione all'uso d'acqua concessa.

2. Il canone Regionale per l'uso della risorsa idrica è annuale (con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno) e l'obbligo del pagamento decorre dalla data di rilascio della concessione. Lo stesso deve essere versato alla Regione Autonoma della Sardegna secondo le indicazioni dell'Ufficio che ne richiede il pagamento e la copia del versamento dovrà essere trasmessa via Pec all'Amministrazione Provinciale.

Le modalità di versamento saranno quelle dettate dalla Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna con la causale da essa indicata.

La prima annualità del canone deve essere corrisposta anticipatamente a seguito della richiesta formale della Provincia preliminarmente all'emanazione dell'atto di concessione, pena la non emissione dell'atto. Le successive quote annue del canone dovranno essere versate nelle modalità ed entro i termini indicati sul Provvedimento Autorizzativo.

Articolo 14

Diniego dell'Autorizzazione all'emungimento

1. Il diniego dell'Autorizzazione all'emungimento può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

- a) incompatibilità del prelievo autorizzato con la tutela della falda acquifera sotterranea nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- b) incompatibilità dell'uso autorizzato con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale della falda acquifera sotterranea;
- c) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
- d) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'emungimento;
- e) contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi;
- f) uso richiesto non idoneo con le caratteristiche chimico-fisiche della risorsa idrica;
- g) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
- h) ulteriori motivazioni debitamente illustrate.

Articolo 15

Rinnovo dell'Autorizzazione all'emungimento

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione d'uso è accordata per anni 1 (uno), tacitamente rinnovabile annualmente col pagamento del canone annuo e delle spese generali di controllo, in base a quanto stabilito nel provvedimento di Autorizzazione all'emungimento.

Articolo 16

Vigilanza e controlli

1. La vigilanza è di competenza di tutti i soggetti individuati dall'art. 220 del T.U. .
2. A seguito del rilascio dell'Autorizzazione all'emungimento sono dovuti alla Provincia di Oristano i relativi oneri istruttori come determinati dal Settore, tramite le modalità previste e indicate dall'Ufficio Provinciale competente.

Articolo 17

Sanzioni

La violazione delle prescrizioni previste nel Provvedimento di Autorizzazione all'emungimento, tra cui vi rientra la installazione del contatore, comporta l'immediata decadenza dello stesso.

Articolo 18

Rinuncia all'Autorizzazione all'emungimento

1. L'Ente Pubblico, titolare dell'Autorizzazione all'emungimento delle acque sotterranee che abbia interesse rinunciare alla stessa dovrà presentare apposita comunicazione alla Provincia.
2. La comunicazione dovrà riportare i seguenti dati:
 - a. le generalità del legale Rappresentante dell'Ente richiedente;
 - b. indicazione dell'ubicazione dell'opera di captazione;
 - c. estremi catastali dell'area in cui è ubicata l'opera di captazione;
 - d. l'uso per cui era finalizzata la risorsa idrica;
 - e. estremi del provvedimento di Autorizzazione all'emungimento per cui si sta richiedendo la rinuncia;
 - f. motivazione della rinuncia.
3. In allegato alla domanda il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a. copia del documento d'identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante dell'Ente richiedente;
 - b. copia del provvedimento di concessione all'emungimento per cui viene richiesta la rinuncia;
 - c. copia di tutte le attestazioni di avvenuto versamento dei canoni regionali corrisposti alla Regione Sardegna;
 - d. copia di tutte le attestazioni di avvenuto versamento degli oneri istruttori corrisposti alla Provincia di Oristano così come disposto dal provvedimento Autorizzativo;
 - e. copia delle analisi chimico-fisiche della risorsa idrica utili alla definizione dello stato della falda acquifera sotterranea e delle letture del contatore.

Articolo 19

Presa d'atto della rinuncia all' Autorizzazione all'emungimento

1. L'iter amministrativo di tale comunicazione è:
 - a. Ricezione della comunicazione nel protocollo generale dell'Ente;
 - b. Assegnazione della pratica dal *Servizio Acque, Igiene e Profilassi* all'*Ufficio Acque*;
 - c. Verifica formale della comunicazione e avvio del procedimento (ex L. 241/90). L' eventuale richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento che ripartono dalla data di ricezione delle integrazioni complete in ogni loro parte;
 - d. In caso di scadenza dei termini temporali imposti dalla richiesta di integrazione documentale oppure, in caso di ulteriore verifica tecnica con esito positivo, avvio del procedimento;
 - e. Sopralluogo istruttorio (facoltativo);
 - f. Nel caso in cui l'utente le presenti:
 - Valutazione delle osservazioni e/o documentazione
 - g. Rilascio del Provvedimento di "Presa d'atto della rinuncia all' Autorizzazione all'emungimento" della risorsa idrica in cui verrà indicato se l'opera di captazione verrà mantenuta inattiva o dovrà essere tombata;
 - h. Trasmissione del Provvedimento di "Presa d'atto della rinuncia all' Autorizzazione all'emungimento" all'Ente richiedente ed al Servizio Genio Civile di Oristano.
2. La Provincia può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario qualora sia garantito il NON utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbuco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.
3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. La Provincia, preso atto della rinuncia, a seguito del sopralluogo, **se viene dichiarata la volontà di tombare il pozzo**, detta le eventuali prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al seguente articolo.

Articolo 20
Ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell'utenza

1. Le opere di prelievo, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi dovranno essere ripristinati.
2. L'opera di presa al cessare dell'utenza deve essere dotata, secondo le prescrizioni di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
Per i pozzi scavati si procederà al loro reinterro al fine del confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
3. Non è in ogni caso consentito il mantenimento dell'opera di presa, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue.

TITOLO IV
PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA LICENZA ANNUALE DI ATTINGIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI.

Articolo 21
Licenza annuale di attingimento

1. L'Ente Pubblico che voglia attingere acque da un fiume o da una sorgente all'interno di un fondo di cui sia proprietario o usufruttario deve presentare istanza alla Provincia, secondo l'ex art. 56 R.D. 1775/1933, per l'ottenimento della licenza annuale di attingimento di acque superficiali.
2. **L'utilizzo NON potrà essere concesso per usi domestici e per usi produttivi ricollegabili ad attività agricole.**

Articolo 22
Presentazione dell'istanza di attingimento

1. L'Ente Pubblico, prima di iniziare l'attingimento dell'acqua, che dovrà avvenire tramite opere amovibili, dovrà presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito ufficiale della Provincia di Oristano, in cui verrà indicato:
 - a. partita Iva dell'Ente, sede legale;
 - b. nome, cognome, codice fiscale del legale rappresentante;
 - c. estremi catastali dell'area in cui è ubicato il punto di attingimento;
 - d. l'uso per cui sarà finalizzata la risorsa idrica (NON agricolo);
 - e. Portata massima di prelievo (litri/s);
 - f. Periodo previsto di attingimento;
 - g. Giorni della settimana in cui è previsto l'attingimento;
 - h. Orari previsti di attingimento;
 - i. Volume annuo complessivo previsto;
 - l. Modalità di prelievo dell'acqua.
2. In allegato alla domanda il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a. planimetria catastale in scala pari a quella della canapina originale con evidenziato il punto di attingimento (sottoscritte da un tecnico abilitato);
 - b. corografia I.G.M. in scala 1:25.000 con evidenziato il punto di attingimento (sottoscritte da un tecnico abilitato), in cui sia mantenuta la scala originaria del reticolato e l'indicazione a margine delle coordinate chilometriche;
 - c. C.T.R. 1:10.000 con evidenziato il punto di attingimento (sottoscritte da un tecnico abilitato);

d. Attestazione del versamento degli oneri di istruttoria su c.c.p. n° 11014099 intestato a “Provincia di Oristano – Servizio Tesoreria” e recante la causale: “Spese generali di controllo cod.08/A”. la Provincia di Oristano ha attivato il sistema di pagamenti elettronici PagoPa, pertanto, gli utenti che volessero effettuare il pagamento degli oneri o diritti relativi ai procedimenti ambientali con il sistema PagoPa, potranno farlo al seguente link <https://pagopa-provinciadioristano.e-pal.it/PagamentiOnLine/> ; L’importo degli oneri Istruttori da versare alla Provincia di Oristano è fissato con deliberazione della Giunta Provinciale.

e. Attestazione del versamento del canone regionale secondo le indicazioni fornite dall’ufficio Acque della Provincia di Oristano;

f. n°1 fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante dell’Ente richiedente;

h. n°1 dichiarazione per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

3. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente e dal tecnico che predispone gli elaborati di progetto e andrà trasmessa tramite Pec al protocollo della Provincia di Oristano.

Articolo 23 **Termine iter procedimento**

1. Il procedimento, salvo particolari esigenze che saranno comunicate, si conclude nel termine *di 90 giorni* dal ricevimento dell’istanza completa in ogni sua parte.

Tale termine viene interrotto qualora sia necessario richiedere delle integrazioni e continuano a decorrere dalla data di presentazione delle medesime.

2. **L’iter amministrativo di tale istanza è:**

a. Ricezione e inserimento nel protocollo dell’istanza;

b. Assegnazione della pratica dal Servizio Acque, Igiene e Profilassi all’Ufficio Acque.

c. Verifica formale dell’istanza, comunicazione dell’avvio del procedimento;

d. La eventuale richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento che ripartono dalla data di ricezione delle integrazioni complete in ogni loro parte

e. Rigetto dell’istanza in caso di scadenza dei termini temporali imposti oppure, in caso di ulteriore verifica tecnica con esito positivo, avvio del procedimento.

f. Sopralluogo istruttorio preliminare (facoltativo).

g. Integrazione documentale (eventuale) sempre in conseguenza del sopralluogo/opposizioni

h. In caso di parere negativo si procede ad avviare l’iter per l’emanazione del procedimento di diniego motivato con richiesta di eventuali osservazioni e/o motivazioni.

i. Nel caso in cui l’utente le presenti si procederà secondo il seguente ordine:

- Valutazione delle osservazioni e/o documentazione
- Elaborazione delle controdeduzioni
- In caso di esito negativo si procede con il diniego finale
- In caso di esito positivo segue con punto seguente.

l. In caso di parere positivo si procede col rilascio dell’autorizzazione formale.

Articolo 24 **Rilascio licenza di attingimento**

1. la portata dell'acqua attinta non dovrà superare i 100 litri al secondo.
2. non dovranno essere in alcun modo intaccati gli argini e le sponde né pregiudicate le difese del corso d'acqua, né apportate modifiche al piano di scorrimento del corpo idrico.
3. non dovranno essere alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti, e sarà salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua.
4. La licenza per l'attingimento ha durata annuale e si intende decaduta al 31 dicembre dell'anno relativo alla stessa richiesta.
5. Il titolare della licenza è tenuto a custodire copia della licenza nel punto di prelievo al fine di esibirla quando richiesta da funzionari di controllo.
6. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 275 del 12/7/93 le licenze per attingimento annuale richieste dallo stesso utente potranno essere rilasciate per un massimo di cinque volte, dopodiché dovrà essere presentata domanda di concessione di derivazione.

Articolo 25 **Normativa di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si rimanda alla Normativa vigente in materia di acque, di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

Articolo 26 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Amministrazione Provinciale e resta permanentemente pubblicato sul sito internet della Provincia medesima in amministrazione trasparente.